



COMUNE DI GESSOPALENA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Piazzale Marino Turchi, 2 – 66010 GESSOPALENA (CHIETI) Telefono 0872/988112 Fax 0872/988109
e-mail: sindaco@comune.gessopalena.ch.it – p.e.c.: prot@pec.comune.gessopalena.ch.it
sito web: www.comunegessopalena.it – C.F. 81002030690 P.I. 01225330693

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 5457

Ordinanza n. 29/2022

Oggetto: Misure per prevenire e contrastare l'abbandono di materiale pericoloso sul suolo pubblico e l'abuso di alcool dal giorno 12.08.22 al giorno 17.08.22, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo alle manifestazioni.

IL SINDACO

PREMESSO che dal giorno 12 al giorno 17 agosto 2022, durante le ore serali, si svolgeranno diverse manifestazioni nel centro abitato de Comune di Gessopalena;

CONSIDERATO che tali manifestazioni potrebbero comportare un notevole afflusso di pubblico;

DATO ATTO che la vendita per asporto praticata sia dai pubblici esercizi presenti sul territorio, sia da altre attività autorizzate alla somministrazione e/o alla vendita di bevande in contenitori di vetro, di latta e di plastica che di norma vengono consumate in luogo aperto e l'abbandono dei predetti contenitori in vetro sul suolo pubblico possono costituire pericolo sotto il profilo della sicurezza e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che il tipo di manifestazioni in oggetto ha un valore estremamente positivo per il Comune di Gessopalena ma devono essere prese misure preventive al fine di evitare situazioni di pericolo dovute all'abbandono indiscriminato dei contenitori di vetro su suolo pubblico e all'abuso di bevande alcoliche che potrebbero comportare conseguenze per tutti i frequentatori della manifestazione e per i residenti;

RITENUTO che per le ragioni esposte sussiste la reale necessità di contrastare i comportamenti che possano ridurre il livello di sicurezza dei presenti alla manifestazione;

VALUTATA l'opportunità di intervenire su tale fenomeno mediante la previsione di un esplicito divieto di vendita sia ai pubblici esercizi presenti sul territorio sia alle altre attività autorizzate a qualsiasi titolo a vendere bevande da asporto in contenitori di vetro, latta o plastica e di effettuare tale vendita durante le ore in cui si svolgerà la Manifestazione di cui trattasi;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/001991/2017/I del 07/06/2017 nella quale si richiama tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcoolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, in quanto possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 TULPS;

VISTO il D.lgs. n.267/2000 TUEL;

VISTO l'art 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle Ordinanze del Sindaco;

ORDINA

per ciascun giorno dal 12 agosto 2022 al 17 agosto 2022, dalle ore 20.00 alle ore 06:00 del giorno successivo:

- **IL DIVIETO DI VENDITA** per asporto, da chiunque effettuata, di bevande in contenitori di vetro;
- **IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE** di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art. 689 del C.P., che qui si intende integralmente riportato;
- **IL DIVIETO DI VENDITA** di qualsiasi genere di bevanda per asporto in contenitori di plastica senza previa rimozione del tappo di chiusura;

Le bevande servite dai pubblici esercizi nei contenitori di vetro potranno essere consumate esclusivamente dentro gli esercizi commerciali e negli spazi con posti a sedere gestiti direttamente dagli esercizi commerciali con la diretta sorveglianza e responsabilità degli stessi in merito all'osservanza del divieto di asporto di tali contenitori.

Tutti i locali dovranno esporre, in modo ben visibile, le prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

In caso di accertate violazioni alle prescrizioni di cui sopra sono previste sanzioni pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'Art. 7-bis del D.lgs. n 267/00.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Si dispone l'invio copia della presente Ordinanza a:

- 1) Prefettura di Chieti;
- 2) Questura di Chieti;
- 3) Servizio di Polizia Locale di Gessopalena e Stazione Carabinieri di Torricella Peligna per l'esecuzione della stessa.

Si dispone, inoltre, la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente al fine di renderla nota ai cittadini.

Dalla Residenza Municipale, addì 11 agosto 2022

Il Sindaco
Mario ZULLI

